

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1767

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(CIAMPI)

e dal Ministro del tesoro
(BARUCCI)

di concerto col Ministro delle finanze
(GALLO)

e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(SAVONA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 1993

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1993,
n. 532, recante disposizioni urgenti concernenti i crediti
commerciali vantati da piccole e medie imprese nei
confronti dell'EFIM e delle società controllate

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	5
Testo del decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente provvedimento è finalizzato a consentire alle piccole e medie imprese creditrici dell'EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali abbia operato a norma del decreto-legge di soppressione dell'EFIM la sospensione dei crediti da esse vantati, di soprassedere al pagamento delle imposte (IRPEF, IRPEG, ILOR e IVA) per un periodo corrispondente alla durata della sospensione del pagamento dei debiti e comunque non oltre il 20 gennaio 1995.

La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, risultanti dall'elenco dei crediti approvato dal Ministro del tesoro ovvero da certificazione degli amministratori delle società creditrici.

Il provvedimento risponde a due esigenze, l'una di carattere economico-finanziario, l'altra di tipo equitativo.

Invero, soprattutto le piccole e medie imprese creditrici dell'EFIM e delle società controllate, già duramente provate dalla difficile congiuntura economica, cui si assomma la sospensione dei pagamenti dei crediti disposta dal citato decreto-legge di soppressione dell'EFIM, rischiano in molti casi di entrare in una situazione di gestione insostenibile (come già verificatosi in vari casi), qualora le stesse fossero anche costrette ad effettuare il pagamento delle pendenze fiscali in scadenza di fine anno.

In secondo luogo, è necessario prendere atto che nel quadro degli interventi assunti

in tempi diversi a favore del soppresso EFIM, i crediti commerciali non hanno trovato la stessa salvaguardia dei crediti finanziari. Come è noto, gli acconti ai sensi della cosiddetta «legge Prodi» (cioè del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95) non hanno superato il 30 per cento dell'esposizione.

Posto che il pagamento dell'IVA dovrebbe essere effettuato, entro il 27 dicembre 1993, il provvedimento di sospensione dei termini per il pagamento delle imposte dovrebbe essere adottato con la massima urgenza.

Si ritiene opportuno, peraltro, far presente che il provvedimento appare compatibile con gli orientamenti comunitari che, come è noto, riservano un trattamento di favore alle imprese di minore dimensione, tenuto conto altresì che non si tratta di un aiuto vero e proprio ma di uno spostamento di qualche mese del pagamento di quanto dovuto per imposte.

L'articolo 2 del decreto riproduce un emendamento già esaminato dal Senato in sede di conversione del decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, finalizzato a ricondurre nell'ambito delle procedure dell'amministrazione straordinaria di cui alla «legge Prodi» anche le situazioni di insolvenza che, in ragione della loro rilevanza e per le conseguenti ripercussioni sul piano occupazionale, presentano caratteristiche assimilabili a quelle già disciplinate nell'ambito delle predette procedure.

RELAZIONE TECNICA

La sospensione dei termini per il versamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio di impresa nonché sul valore aggiunto, nei confronti delle piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM individuate nel comma 1 dell'articolo 1, concerne imposte la cui entità complessiva può essere stimata in circa lire 1.100/1.200 miliardi, pari alla entità dei crediti vantati dalle predette imprese il cui pagamento è sospeso dal 18 luglio 1992.

Poichè la sospensione dei termini opera per l'intero anno 1994, verrà a mancare in detto esercizio nelle casse statali l'introito della predetta somma con la conseguente necessità di dover ricorrere al mercato finanziario, con emissione di titoli dello Stato, per far fronte al predetto temporaneo minore incasso.

L'onere che deriverà al bilancio statale, per gli interessi da corrispondere ai sottoscrittori dei titoli emessi pari al controvalore del predetto minore gettito di imposta, può valutarsi in circa lire 110 miliardi ed alla sua copertura si provvede con la riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 487 del 1992, convertito dalla legge n. 33 del 1993, per il solo anno 1994 e per il predetto importo di lire 110 miliardi.

Ciò si rende possibile in quanto la Cassa depositi e prestiti non ha ancora esaurito l'intervento finanziario previsto in complessive lire 9.000 miliardi dal comma 3 del citato articolo 5, essendo alla data attuale inferiore ai 7.000 miliardi l'importo complessivo delle obbligazioni emesse, delle anticipazioni di cassa corrisposte e degli interessi di preammortamento capitalizzati, di guisa che lo stanziamento iscritto in bilancio per il rimborso alla predetta Cassa dal 1994 degli oneri di ammortamento, autorizzato dalla norma richiamata (cap. 4592 Tesoro), presenta margini ampiamente sufficienti per fare fronte, limitatamente all'anno 1994, alla copertura dell'onere recato dal presente provvedimento d'urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, recante disposizioni urgenti concernenti i crediti commerciali vantati da piccole e medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle società controllate.

Decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1993 ().*

Disposizioni urgenti concernenti i crediti commerciali vantati da piccole e medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle società controllate

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti i crediti commerciali vantati da piccole e medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle società controllate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Nei confronti delle piccole e medie imprese individuate al punto 2.2 della decisione della Commissione delle Comunità europee 92/C 213/02 adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati, sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte gravanti sul reddito e sul patrimonio di impresa, nonché l'imposta sul valore aggiunto, da versarsi o iscritte a ruolo.

2. La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa ed asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.

(*) V. inoltre il successivo avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. La sospensione del pagamento delle imposte avrà la stessa durata della sospensione del pagamento dei debiti delle società controllate dall'EFIM, a norma dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non potrà essere protratta oltre il 20 gennaio 1995.

4. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 110 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante riduzione, per il solo anno 1994, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Sono inoltre soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese che trovandosi in stato di insolvenza abbiano una esposizione debitoria verso lo Stato, enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico per una somma non inferiore al 51 per cento del capitale versato e comunque non inferiore a 50 miliardi di lire per finanziamenti concessi per innovazioni tecnologiche ed attività di ricerca, purchè abbiano avuto, nell'ultimo triennio un numero medio di addetti, determinato in base ai criteri previsti dall'articolo 1, comma primo, non inferiore ad ottocento. La disposizione si applica anche ai procedimenti concorsuali per i quali siano in corso giudizi di revoca o di opposizione».

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - BARUCCI - GALLO - SAVONA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO